



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **25 maggio 2020**

COVID Vademecum delle misure fiscali

Una utile pubblicazione dell'AE dopo il DL Rilancio n. 34/2020

L'ormai tradizionale pubblicazione dell'AE dopo la pubblicazione del **decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020**, cosiddetto, forse con un pizzico di ottimismo, **RILANCIO**, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Lo seguiamo per darvene conto **con piccole correzioni** che seguono il Decreto pubblicato piuttosto che il Vademecum non perfettamente rispondente.

1. Versamento IRAP				Art. 24
Imposta	Beneficio	Destinatari	Esclusi	Note
IRAP	<p>Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020</p> <p>(l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019)</p>	<p>Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese di assicurazione • Amministrazioni pubbliche • Intermediari finanziari e società di partecipazione) 	<p>Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche</p>

2.	Contributo a fondo perduto				Art. 25
Oggetto	Destinatari	Calcolo	Esclusi	Note	
Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemologica "Covid-19"	Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019	Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza • Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR • Intermediari finanziari e società di partecipazione • Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020 • Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996) 	-Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP - Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento - Accredito diretto su c/c del beneficiario	

3.	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo				Art. 28
Beneficio	Destinatari	Esclusi	Utilizzo credito	Note	
Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 , relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo	Imprese, anche agricole Lavoratori autonomi Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale	Le imprese, i lavoratori autonomi con: <ul style="list-style-type: none"> - ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e, - una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo precedente 	È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24 È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito	<p>Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia</p> <p>Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d'imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020</p>	

4.	Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici			Art. 119
Beneficio	Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Cedibilità o sconto	Note
<p>Incremento della detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di efficienza energetica specificamente previsti - Interventi di riduzione del rischio sismico - Installazione di impianti fotovoltaici - Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Condomini - Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni su unità immobiliari abitazione principale - Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) - Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci 	<p>In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore; • per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi 	<p>Ai fini della detrazione gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE ante e post interventi</p>

5.	Trasformazione delle detrazioni fiscali			Art. 121
Beneficio	Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Cedibilità o sconto	Note
<p>Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recupero del patrimonio edilizio - Efficienza energetica - Adozione di misure antisismiche - Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti - Installazione di impianti fotovoltaici - Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma 	<p>In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore • per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi 	<p>La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso</p>

6.	Cessione dei crediti d'imposta		Art. 122
Beneficio	Ambito oggettivo	Note	
Fino al 31 dicembre 2021 , i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione	Crediti di imposta per: - Fitti - Sanificazione - Adeguamento degli ambienti di lavoro	La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso	

7.	Credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro			Art. 120
Beneficio	Destinatari	Beni agevolati	Note	
È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19	Imprese e lavoratori autonomi Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico	- Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense - Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici - Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti - Acquisto di arredi di sicurezza	È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile	

8.	Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica		Art. 124
Imposta	Beneficio		Destinatari
IVA	Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota IVA del 5%		Imprese

9.	Credito d'imposta per sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione		Art. 125
Beneficio	Destinatari	Note	
E' riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti	- Imprese - Lavoratori autonomi - Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti	Il credito d'imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24 Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP	

10.	Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia		Art. 126/127
Oggetto	Versamenti sospesi	Modalità di ripresa della riscossione	
<p>Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020 - Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro - Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 del decreto Cura Italia - Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza 	<p>I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre, sempre senza sanzioni e interessi</p>	

11.	Incentivi per gli investimenti nell'economia reale			Art. 136
Oggetto	Caratteristiche investimenti	Investimenti esclusi	Note	
<p>Introdotta la possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine</p>	<p>Gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell'UE o Stati SEE nonché dall'erogazione di prestiti o dall'acquisizione di crediti delle predette imprese</p>	<p>Esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia</p> <p>Limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 complessivamente</p>	<p>Il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%</p>	

12.	Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati			Art. 137
Oggetto	Beneficiari	Modalità	Note	
<p>Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020</p>	<p>Personе fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa</p> <p>Società semplici</p>	<p>L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020 È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima</p>	<p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pari all'11%</p>	

13.	Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri		Art. 140
	Oggetto	Beneficio	Note
	Proroga al 1° gennaio 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate - Slittamento del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria 	Fermo l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri

14.	Lotteria degli scontrini		Art. 141
	Oggetto	Beneficio	Termine sospeso
	Rinvio al 1° gennaio 2021	Entrata in vigore della lotteria degli scontrini	1° luglio 2020

15.	Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA		Art. 142
	Oggetto	Oggetto del rinvio	Termine rinviato
	Rinvio al 1° gennaio 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei registri e delle comunicazioni periodiche IVA nonché - della dichiarazione annuale IVA 	1° luglio 2020

16.	Rinvio della procedura di liquidazione automatizzata dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche		Art. 143
	Oggetto	Oggetto del rinvio	Termine rinviato
	Rinvio al 1° gennaio 2021	Introduzione di una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo	Dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021

17.	Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni			Art. 144
Oggetto		Beneficiari	Beneficio	Note
<p>- Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72</p> <p>- I medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020</p>		Tutti i contribuenti	<p>I versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese</p>	<p>La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto già versato</p>

18.	Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo		Art. 145
Oggetto		Destinatari	Periodo
I debiti iscritti a ruolo non possono essere compensati con i crediti d'imposta richiesti a rimborso dai contribuenti		Tutti i contribuenti	2020

19.	Incremento del limite annuo dei crediti compensabili		Art. 147
Beneficio		Destinatari	
Per il 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari (era 700.000 euro)		Tutti i contribuenti	

20.	Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)			Art. 148
Destinatari	Finalità	Periodo	Interventi	
Imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA	Cogliere effetti economici emergenza COVID ai fini della applicazione degli ISA	Periodi di imposta 2020 e 2021	1. Effettuare analisi per individuare ulteriori cause di esclusione 2. Definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni di diverse banche dati 3. Individuare dati/informazioni per valutare stato di crisi individuale anche su proposta delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali 4. Modifica termini evoluzione/ integrazione ISA	
	Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA	Periodi di imposta 2018 e 2020	AdE e GdF nella definizione di strategie di controllo per analisi del rischio relative a <ul style="list-style-type: none"> • p.i. 2018, tengono conto anche dei punteggi ISA p.i. 2019 • p.i. 2020, tengono conto anche dei punteggi ISA pp.i. 2018 e 2019 	

21.	Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni			Art. 152
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell'apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate	Tutti	Dall'entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono: - sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall'agente della riscossione - le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore	Dal 1° settembre 2020 Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie	Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento

22. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973				Art. 153
Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro	Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica	8 Marzo-31 Agosto 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)	Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento	Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973

23. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione				Art. 154/a
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento , accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Agosto 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)	I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020	Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione

24. Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza				Art. 154/b
Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi,	Tutti	Piani di dilazione in essere all'8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020	La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate , anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste	Dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate)

25.	Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio»				Art. 154/c
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note	
Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 relative alle Definizioni agevolate	Contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate	Tutte le scadenze dell'anno 2020 delle rate della «Rottamazione-ter», «Rottamazione Risorse proprie UE» e «Saldo e stralcio»	I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi	Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni	

26.	Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019				Art. 154/d
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note	
Rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate	Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate	Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019	Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati	Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate	

27.	Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali			Art. 157
Oggetto	Finalità	Note		
<ul style="list-style-type: none"> • Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali • Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020 • È disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi 	In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto • Individuate specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020 • Con provvedimento del direttore dell'AdE sono individuate le modalità di applicazione • Fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi 		

28.	Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione		Art. 158
Oggetto	Finalità	Note	
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)	Norma di interpretazione autentica relativa all'applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	La norma conferma la posizione già espressa dall'Agenzia delle entrate con le circolari 6/E del 23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020 le quali hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	

29.	Tax Credit Vacanze			Art. 176
Beneficio	Destinatari	Condizione	Note	
Per il periodo d'imposta 2020 , viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro , utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo	Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro	- Può essere utilizzato da un solo componente - Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast - È fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto - Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale	Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del credito	

30.	Sostegno delle imprese di pubblico esercizio			Art. 181
Imposta	Beneficio	Atti esentati	Destinatari	
Bollo	Dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l'imposta di bollo	Domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse	Imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico	

31.	Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno		Art. 244
Beneficio	Destinatari	Note	
Incrementate, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il calcolo del credito sale al 25% - Per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35% - Per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili	

Una NEWS molto più lunga delle solite, ma crediamo che l'argomento e la situazione meritavano di essere esposte compiutamente.

